

STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE BEATO FEDERICO OZANAM -

SAN VINCENZO DE PAOLI - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SCOPO - SEDE - DURATA

ART. 1: Denominazione - Natura

In conformità all'Atto costitutivo allegato, è istituita la
"FONDAZIONE BEATO FEDERICO OZANAM - SAN VINCENZO DE PAOLI -
ONLUS".

La Fondazione assume nella propria denominazione la
qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia
segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni
comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2: Scopi

La Fondazione ha natura associativa e ha come scopo quello
di perseguire secondo i principi del Beato Federico Ozanam e
San Vincenzo De Paoli, attraverso il volontariato finalità di
solidarietà sociale, attività socio sanitarie e di
beneficienza anche per mezzo di iniziative di ricerca
scientifica. Le attività della Fondazione sono rivolte con
particolare attenzione a chi vive in condizioni di difficoltà
e disagio. La Fondazione non ha fini di lucro e a titolo
esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività:

1) sviluppare contatti e collaborazioni non solo con le organizzazioni vincenziane ma anche con altre Associazioni e Fondazioni con analoghe finalità;

2) tutelare i diritti civili e rimuovere le varie forme di emarginazione e povertà, fornendo assistenza concreta ai bisognosi, tramite la creazione e/o la gestione di centri di accoglienza notturni e diurni, di presidi medico-sanitari, di mense, di centri di raccolta di cibo, indumenti e generi di prima necessità, ubicati presso strutture proprie o convenzionate con la Fondazione stessa. Dette attività comprendono anche l'organizzazione e il coordinamento di gruppi di volontari, (anche tramite l'ausilio di mezzi di trasporto specifici) che forniscono pasti caldi, assistenza sanitaria e generi di prima necessità ai senza fissa dimora recandosi direttamente nei luoghi di maggiore aggregazione (stazioni, piazze, parrocchie ecc.);

3) promuovere ogni iniziativa volta al reinserimento nella società dei senza fissa dimora, anche attraverso attività di sostegno psicologico, di momenti di socializzazione, di attività di formazione e di lavoro volte a recuperare il proprio equilibrio individuale;

4) favorire il percorso di reinserimento nella società degli ex detenuti o dei detenuti in regimi alternativi alla detenzione, attraverso attività di sostegno psicologico, di momenti di socializzazione, di vita comunitaria, di proposte

responsabilizzanti, di attività di formazione e di lavoro. Dette attività possono essere realizzate, sia nelle carceri, che all'interno di apposite strutture create ad hoc per il reinserimento dei detenuti, sia all'esterno;

5) promuovere l'uguaglianza e il rispetto delle differenze, diffondendo la cultura, della gratuità e della solidarietà attraverso iniziative di formazione degli operatori impegnati nei servizi sociali, sia pubblici sia privati e nelle attività di volontariato;

6) organizzare e collaborare a ricerche scientifiche e a pubblicazioni ispirate alla diffusione dei valori della solidarietà, della parità, dell'uguaglianza e che sensibilizzino la società rispetto ai problemi di maggiore attualità, anche finanziando progetti e ricerche o erogando borse di studio;

7) realizzare forme di convivenza con i disabili per facilitare il loro inserimento nelle realtà sociali, anche attraverso la realizzazione di attività ricreative (laboratori, gite, momenti di gioco/sgogo) e lavorative;

8) reperire e trasportare generi alimentari e di prima necessità da destinare ai bisognosi, anche attraverso la creazione di punti di raccolta, che abbiano la funzione di banco alimentare;

9) promuovere iniziative a favore degli anziani in un'ottica di promozione di attività aggreganti e ricreative (corsi di

formazione, sport, iniziative culturali ecc.);

10) promuovere e realizzare attività di volontariato, anche all'interno degli Ospedali e di Speciali Strutture di ricovero, volte ad alleviare le sofferenze di anziani, ammalati e disabili. Dette attività comprendono sia momenti di intrattenimento e aggregazione, sia servizi specifici, quali, ad esempio, il trasporto con mezzi attrezzati dalla propria abitazione presso Centri medici, in caso di visite o controlli;

11) promuovere e diffondere tutte le iniziative volte al sostegno e all'aiuto di donne e minori in stato di bisogno e/o vittime di violenza, anche tramite l'accoglienza e/o il trasporto presso strutture specifiche;

12) sostenere ogni iniziativa culturale e didattica che favorisca momenti di aggregazione e di condivisione tra le persone, nonché la crescita umana e sociale, promuovendo e organizzando ad ogni livello iniziative, quali, corsi, convegni, seminari, conferenze e incontri di studio e formazione inclusi studi per l'istituzione di una cattedra universitaria o iniziative didattiche relative alle tematiche della solidarietà in campo sociale e vincenziano;

13) promuovere pubblicazioni e riviste culturali che curino le tematiche di solidarietà sociale secondo il Beato Federico Ozanam e San Vincenzo De Paoli, nonché curare e valorizzare gli archivi storici delle organizzazioni vincenziane;

14) indire e organizzare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità che si verificano sia in ambito locale sia altrove, anche tramite il trasporto in loco di cibo e generi di prima necessità.

Tutte le attività della Fondazione potranno essere realizzate anche in collaborazione con Enti pubblici, privati e/o religiosi. In ogni caso, la Fondazione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria ed opportuna per meglio raggiungere i propri scopi, nei limiti previsti dalla legge.

ART. 3: Soci della Fondazione

a) Sono soci della Fondazione, tutti coloro i quali ispirano la loro attività a San Vincenzo de Paoli e al Beato Federico Ozanam in spirito di amicizia e di reciproca fiducia e contribuiscano economicamente con almeno una donazione liberale annuale;

b) Possono diventare soci tutti coloro i quali accettano senza riserve lo Statuto della Fondazione in spirito di collaborazione e la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione (art. 4). Il loro scopo sarà rivolto alla "promozione culturale della solidarietà sociale";

c) Fanno parte della Fondazione, in qualità di soci, tutti coloro i quali sono componenti degli organi della Fondazione medesima, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

d) Fanno parte della Fondazione come soci sostenitori i privati e gli Enti che arrechino per il loro prestigio autorità e qualificazione all'Ente, oppure contribuiscano al sostentamento economico della Fondazione medesima, mediante versamenti in denaro, beni o servizi nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero prestino un'attività professionale di particolare rilievo. Detti Enti e privati saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione con ratifica dell'Assemblea.

e) Tutti i soci si riuniscono in Assemblea per le decisioni previste dallo Statuto.

f) E' prevista la presenza dell'Assistente spirituale, nominato dal Presidente d'accordo con l'Autorità ecclesiastica.

g) Al compimento dell'ottantesimo anno di età i membri della fondazione decadono dalle cariche.

h) Tutti i soci sono assicurati secondo la legge e le attività da svolgere.

ART. 4: Ammissione Soci e modalità elezioni

a) Con la domanda di ammissione, l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione e le decisioni degli organi preposti.

b) La domanda di ammissione sarà indirizzata al Presidente della Fondazione il quale la esaminerà e la sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

c) I soci cessano di appartenere alla Fondazione:

1) per dimissioni volontarie;

2) più di tre assenze ingiustificate consecutive all'Assemblea;

3) decesso;

4) comportamento contrastante con lo Statuto e gli scopi istituzionali;

5) per mancato versamento della donazione liberale annuale;

d) L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

e) I soci hanno il diritto di:

- votare in tutte le assemblee dei soci;

- conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali;

- partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;

- ricevere il notiziario e le pubblicazioni;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

f) i soci hanno il dovere di:

- osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

- partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega scritta ad altri soci;

- versare almeno una donazione liberale annuale;

- partecipare alle iniziative della Fondazione e svolgere le

attività concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione;

- non ostacolare il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- non compiere atti contrari alla continuità della Fondazione.

g) Il socio che non rispetta anche uno solo dei doveri cessa di appartenere alla Fondazione.

Ciascun socio ha diritto di voto. I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'Assemblea.

ART. 5: Sede e durata

La sede legale della Fondazione è a **Roma**.

La sede potrà essere trasferita in altro luogo, con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale potrà, altresì, deliberare l'istituzione di altre sedi secondarie, purché in territorio italiano, prevedendo un referente locale per lo svolgimento e la gestione di iniziative e progetti locali.

Gli uffici sono a Roma presso la Società S. Vincenzo De Paoli, Via della Pigna 13/a, o in altro luogo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato, salvo

che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione è stata istituita.

In tal caso verranno applicate le norme e disposizioni di cui all'Art. 22 del presente Statuto.

TITOLO II

CAPO I - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1.1'Assemblea;**
- 2.il Consiglio di Amministrazione;**
- 3.il Presidente e i Vicepresidenti;**
- 4.il Collegio dei Revisori dei Conti;**
- 5.il Segretario Generale;**
- 6.il Tesoriere.**

Costituisce parte integrante della Fondazione il Comitato scientifico. La sua organizzazione ed attività sono indicate all'articolo 17. Il Comitato scientifico non ha responsabilità amministrative ma solo di proposta e verifica culturale.

ART. 7: Durata delle Cariche - Remunerazione

Tutte le cariche della Fondazione hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione (esclusi i membri ordinari del Collegio dei Revisori dei Conti) non sono previsti compensi,

salvo il rimborso delle spese sostenute.

Solo i consulenti, anche per prestazioni effettuate nell'ambito di progetti finanziati da terzi, aventi oggetto finalità sociali, culturali e didattiche di particolare rilievo, ed i collaboratori potranno essere remunerati secondo la normativa vigente dopo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8: Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci come stabilito dall'Art. 3. L'Assemblea approva i bilanci ed elegge i membri ordinari del Consiglio di Amministrazione secondo l'Art. 9. Elegge anche il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà dei componenti in proprio o a mezzo di delega da conferire esclusivamente ad altri soci, e in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo dei soci, in proprio o a mezzo di delega. L'Assemblea, validamente costituita, delibera a maggioranza dei soci presenti.

ART. 9: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 9 (nove) ad un massimo di 23 (ventitre) membri eletti fra i soci.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

La mancata presenza non giustificata a tre riunioni consecutive dei membri, comporta la loro decadenza. In caso di decadenza di un numero di consiglieri che porti il numero dei consiglieri inferiore al minimo, il Presidente, in accordo con i rimanenti membri del C.d.A., ha facoltà di cooptare provvisoriamente nuovi membri fino al numero minimo, con durata fino alla prima assemblea dei soci, che eleggerà la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10: Poteri del Consiglio di Amministrazione e convocazione.

1) Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) eleggere il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, scelto tra i Soci della Fondazione e che per ciò stesso diventa Presidente della Fondazione nonché membro di diritto del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere i Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) prendere visione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo del precedente esercizio e a sottoporli all'approvazione dell'assemblea entro il 30 maggio;
- d) approvare ed aggiornare l'eventuale Regolamento della Fondazione;

e) definire le attribuzioni del Comitato Scientifico;

f) deliberare su ogni questione riguardante l'indirizzo e gestire tutte le attività ordinarie e straordinarie della Fondazione;

g) proporre il Collegio dei Revisori dei Conti ed il loro Presidente da sottoporre all'assemblea per la formale elezione;

2) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne venga effettuata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali viene fatta la convocazione. La convocazione è fatta con la più ampia libertà di forma (a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria, fax, telegramma o altri mezzi tecnologici), con un preavviso di almeno otto giorni dalla data di convocazione, salvo il caso di convocazione urgente da farsi con i medesimi mezzi almeno 48 ore prima, da inviarsi a tutti gli aventi diritto. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

Il luogo di riunione può essere diverso dalla sede sociale.

ART. 11: Riunioni e Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza anche a mezzo videoconferenza della maggioranza

dei suoi componenti, tenuto conto di quanto disposto all'Art. 10. Delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario verbalizzatore.

ART. 12: Partecipazione al Consiglio di Amministrazione e Verbalizzazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati anche il Segretario Generale ed il Tesoriere senza diritto di voto se sono esterni al Consiglio stesso. Possono essere invitati senza diritto di voto i Revisori dei Conti.

Tutti coloro che si occupano di Amministrazione e di Progetti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore.

Le relative copie ed estratti che non siano in forma notarile, sono certificati conformi dal Presidente.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ART. 13: Poteri del Presidente

Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte integrante.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in tutte le sue attività, di fronte a terzi e in giudizio.

Convoca l'Assemblea ogni volta che lo ritiene opportuno e

in ogni caso una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio e quando è necessario per la nomina delle cariche previste dallo statuto

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della Fondazione. Sottoscrive i bilanci dopo averli sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.

Propone la nomina, scegliendo all'esterno o all'interno del Consiglio di Amministrazione:

- del Segretario Generale e del Tesoriere della Fondazione.

Nomina, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione:

- i membri del Comitato Scientifico di cui è Presidente.

Nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Coordinatore del Comitato Scientifico.

Propone al Consiglio di Amministrazione la sostituzione delle cariche di Tesoriere e Segretario Generale in caso di dimissioni o decesso, fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Nomina tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente vicario a cui può delegare parte dei suoi poteri e l'ordinaria amministrazione e che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente con l'ausilio dei vicepresidenti, del

tesoriere e del Segretario generale:

- a) attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico;
- b) predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sul programma della ricerca scientifica della Fondazione, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
- c) dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
- d) predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Comitato Scientifico e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- e) è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- f) nei casi di urgenza può assumere decisioni e sottoscrivere accordi che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella successiva prima riunione.

CAPO IV - SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

ART. 14: Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente.

Il Segretario Generale esegue gli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, coordina i servizi e i progetti

della Fondazione anche con l'aiuto di collaboratori, svolge anche ruoli propositivi e promozionali per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Il Segretario Generale presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione periodica sullo stato dell'attività. La carica di Segretario Generale è incompatibile con le altre cariche.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico.

ART. 15: Il Tesoriere

Il Tesoriere della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente a cui risponde del suo operato.

Il Tesoriere cura l'amministrazione della Fondazione secondo i deliberati del Consiglio di Amministrazione, cura l'ordinaria gestione finanziaria, tiene le registrazioni contabili con l'aiuto di collaboratori e consulenti, redige i bilanci consuntivo e preventivo d'intesa con il Presidente, i vicepresidenti e il segretario generale e successivamente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Ha cura della conservazione dei documenti finanziari.

Il Tesoriere, presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione periodica sullo stato dell'attività finanziaria. La carica di Tesoriere è incompatibile con le altre cariche.

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16: Composizione - Durata - Compiti - Funzionamento

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari eletti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quale, elegge anche due membri supplenti e il Presidente del Collegio tra i membri ordinari. I Revisori dei Conti ordinari devono essere iscritti all'Albo dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Possono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica e attesta la conformità alle norme di legge e a quelle statutarie delle operazioni eseguite riguardanti in particolare:

- l'amministrazione della Fondazione;
- la regolare tenuta della contabilità;
- la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, esprime prima della sua approvazione e mediante apposita relazione il suo parere sul bilancio consuntivo.

L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive di un membro del Collegio dei Revisori comporta la sua automatica

decadenza dalla carica con conseguente surroga del supplente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente provvede ad insediare il supplente o nominare, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, il successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio in carica.

CAPO VI - COMITATO SCIENTIFICO

ART. 17: Composizione - Compiti

Viene istituito un Comitato Scientifico composto da un minimo di cinque membri.

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Comitato Scientifico. Nomina i componenti del Comitato Scientifico, scegliendoli tra personalità di riconosciuto livello culturale e scientifico dopo avere sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza e di proposta sulle attività scientifiche e culturali della Fondazione e secondo le attribuzioni definite dal Consiglio di Amministrazione. Al Comitato Scientifico è altresì demandato il compito di valutazione culturale e di verifica dei progetti e iniziative della Fondazione.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle riunioni, tranne il rimborso delle spese sostenute e concordate.

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

ART. 18: Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per il primo anno inizierà dalla data di costituzione.

ART. 19: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da un fondo di dotazione conferito dai fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione a titolo di patrimonio;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali se destinati dal Consiglio di Amministrazione, anche parzialmente, a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 20: Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite, come previsto dall'art. 5 della Legge n. 266/1991 da:

- a) contributi dei soci
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) contributi di organismi internazionali

- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- h) da redditi del patrimonio;
- i) da contributi derivanti da servizi resi a terzi nello svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e dall'attuazione di Progetti finanziati nazionali ed internazionali;
- j) dagli avanzi di gestione degli anni precedenti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE E NORME FINALI

ART. 21: Modifiche Statutarie

Eventuali modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'Assemblea a

maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o a mezzo di delega.

ART. 22: Estinzione della Fondazione

Qualora la Fondazione venga a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, la Fondazione stessa potrà essere messa in liquidazione con deliberazione dell'assemblea convocata ai sensi del precedente articolo 8 e votata dalla maggioranza dei presenti. Il suo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione volontariato, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 23: Norma di Rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, trova applicazione la normativa contenuta nelle vigenti disposizioni di legge.

I membri rimarranno in carica fino alla loro scadenza secondo le norme precedenti.

La Fondazione il cui Statuto viene ora aggiornato per renderlo conforme alle leggi sulle ONLUS è stata costituita a Roma l'11 febbraio 1999.